

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEI CAPITALI DEL CONSORZIO

**(Approvato con delibera Assembleare n° 17 del 26 Novembre 1997)
(Modificato con delibera Assembleare n°4 del 22 Marzo 2002)
(Modificato con delibera Assembleare n° 4 del 26 Marzo 2004)**

ART. 1 PRINCIPI INFORMATIVI E FINALITA'

I fondi in dotazione al BIM, sia quelli pervenuti ai sensi ed in applicazione di normative nazionali o regionali vigenti, sia quelli che dovranno pervenire, costituiscono un bene il cui utilizzo dovrà essere destinato allo sviluppo economico e sociale dell'intera area consortile.

ART. 2 DESTINATARI

Destinatari degli interventi sono:

1 - Gli operatori (persone fisiche, giuridiche o società residenti e non nel comprensorio) che effettuano investimenti nel campo dell'edilizia, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dello sport, del terziario, della tutela dell'ambiente e dei beni artistico-culturali.

2 - I Comuni ed altri Enti Pubblici non economici della Valnerina, per quelle opere previste dalla L. 959/53, relative alla realizzazione di opere pubbliche e per spese di investimento.

3 - Le società a prevalente capitale pubblico, con sede in uno dei dieci comuni della Valnerina, per investimenti ricadenti all'interno del perimetro del Consorzio.

ART. 3 CRITERI PER L'AMMISSIONE E LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

A favore degli operatori di cui all'art. 2, comma 1, saranno concessi contributi in conto interessi per la realizzazione di opere come appresso specificato:

- Mutuo ipotecario e/o chirografario fino alla concorrenza massima di € 50.000 (Cinquantamilaeuro), finalizzato all'acquisto, alla costruzione, e alla ristrutturazione della unica casa di abitazione. A tal fine, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, al Consorzio, di non essere proprietario, insieme ai componenti il nucleo familiare, di altri immobili ad uso abitativo, o che comunque, quelli di proprietà, non sono sufficienti al fabbisogno del nucleo familiare. Il finanziamento può essere concesso più di una volta purchè sia destinato alla prima ed unica abitazione del nucleo familiare e fino al raggiungimento, compresi i prestiti già concessi in precedenza da questo Ente, del plafond massimo di 50.000 euro.
- Finanziamento fino a € 150.000 (Centocinquantamila) finalizzato alle attività produttive. Sono in particolare finanziabili i seguenti interventi:
 1. Acquisto, costruzione o adeguamento tecnico funzionale di immobili da adibire o già adibiti allo svolgimento di attività produttive;
 2. Acquisto di azienda già esistente;
 3. Acquisto di macchinari ed attrezzature.

- “Finanziamento fino a € 25.000, finalizzato alle attività produttive, a tasso zero”.
Sono finanziabili gli interventi rivolti ai prodotti tipici di seguito tassativamente elencati:

1. LAVORAZIONE CARNI SUINE
2. TARTUFICOLTURA
3. COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE FARRO E/O LENTICCHIA
4. MIELE
5. TROTTICOLTURA (allevamento esclusivo razza Fario)
6. CASEIFICAZIONE

Tale agevolazione, si intende concessa alle seguenti condizioni:

- I terreni destinati alle coltivazioni dei citati prodotti agricoli dovranno coprire almeno il 25% della superficie coltivabile dell'azienda, ad eccezione della tartuficoltura, per la quale la superficie minima dovrà raggiungere il 10% dei terreni ;
- Obbligo per almeno 5 anni di mantenere la destinazione dei siti con le coltivazioni o le attività per cui si è ottenuta l'agevolazione;
- Commercializzazione e vendita dei prodotti anche su rassegne e sagre locali.

ART. 4 **MODALITA' PROCEDURALI**

1) Per regolare i criteri di cui all'articolo precedente, il Consorzio si avvarrà di Istituti di Credito, i cui rapporti verranno regolati da apposite Convenzioni, nelle quali saranno fissati sia il tasso di interesse a carico del BIM, che quello a carico dell'operatore economico, nonché le modalità di erogazione. Il periodo di ammortamento non potrà superare i 5 anni per i finanziamenti chirografari e i 15 anni per quelli ipotecari.

2) Ai Comuni è consentito di contrarre prestiti o mutui per la durata massima di venti anni, e fino ad un massimo di 300.000 euro. Il relativo contributo, in conto interessi, sarà versato dal Consorzio, direttamente ai Comuni, alle scadenze semestrali (30.06-31.12) di ciascun anno, per tutta la durata del finanziamento. I Comuni hanno la facoltà di appoggiare la richiesta di finanziamento sia presso Istituti di Credito privati che pubblici.

3) Per gli Enti Pubblici non economici il tetto massimo del finanziamento viene fissato in 150.000 euro.

4) Alle società di cui all' art. 2, comma 3, è consentito contrarre mutui con gli Istituti convenzionati, o con la Cassa Depositi e Prestiti, per la durata massima di 20 anni e per un importo massimo di 300.000 euro.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti debbono essere presentati in duplice copia. Per poter accedere ai contributi di cui al precedente Art. 3, comma 1, gli interessati dovranno presentare domanda al BIM, corredata dai seguenti documenti:

1 - PER L'ACQUISTO DELL'UNICA ABITAZIONE

- Dichiarazione secondo quanto previsto all'Art. 3, comma 2.
- Compromesso di compravendita dell'immobile, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda inoltrata al BIM, da cui si evinca il prezzo di acquisto, nonché la documentazione tecnica attestante la sua precisa individuazione catastale. La effettiva erogazione del contributo è subordinata all'acquisto dell'immobile finanziato, dimostrabile con il Rogito notarile.

2 - PER LA COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE

- Copia del titolo di proprietà dell'immobile da ristrutturare, ovvero del terreno su cui si intende edificare.

- Copia della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune, ovvero dichiarazione del Tecnico, che i lavori oggetto della richiesta, non necessitano di Concessione Edilizia e copia di comunicazione al Sindaco della effettuazione di tali lavori.

3 - PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

In caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione, o adeguamento tecnico-funzionale, gli interessati dovranno produrre la stessa documentazione prevista ai precedenti commi.

4 PER ACQUISTO MACCHINARI

Gli interessati dovranno produrre, al fine della istruttoria della richiesta, apposito preventivo del fornitore, nel caso in cui l'acquisto non sia ancora avvenuto. Per la effettiva erogazione del contributo, gli interessati, in sostituzione del preventivo di cui al precedente comma, dovranno produrre, entro 90 (novanta) giorni, dalla data di comunicazione da parte del BIM dell'ammissione a contributo, le relative fatture di acquisto. Sono finanziabili i macchinari le cui fatture siano state emesse in data non anteriore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della domanda inoltrata al BIM, dimostrabile o con il protocollo dell'Ente, o se inviata a mezzo posta, con il relativo timbro postale.

ART. 6

AGEVOLAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE ATTIVITA'

Per incentivare le, alla data della presentazione della domanda non abbiano compiuto il 35° anno di età, contributi pari all'intero ammontare della quota interessi di un finanziamento di 5.000 euro, estinguibile in un periodo massimo di 36 mesi. L'agevolazione di cui al precedente comma, viene concessa tanto per la costituzione di ditte individuali, quanto per la costituzione di società, di qualsiasi genere, sempreché in quest'ultimo caso, il giovane imprenditore, così come individuato, possieda la maggioranza assoluta (51%) delle quote.

ART. 7

AGEVOLAZIONI PER PORTATORI DI HANDICAP

I criteri selettivi individuati all'art. 3, per l'ammissione a contributo, non si applicano ai portatori di handicap, i quali, pertanto, potranno far ricorso ai benefici del Consorzio a seconda delle proprie esigenze, pur sempre entro il limite massimo di 50.000 euro, e sempreché si dimostri la necessità dell'acquisto e/o della ristrutturazione dell'immobile.

ART. 8

COMPETENZE

Le domande di cui agli articoli precedenti, saranno vagliate da una apposita Commissione e quindi trasferite, per le determinazioni di merito, al Consiglio Direttivo dell'Ente.

ART. 9

COMMISSIONE

La Commissione di cui al precedente art. 8, è costituita dai componenti il Consiglio Direttivo in carica, oltre 4 (quattro) Membri nominati dall'Assemblea Consortile nel proprio seno. La Commissione esprimerà, in merito alle richieste esaminate, il proprio parere consultivo, che trasmetterà al Consiglio Direttivo. I Membri della Commissione avranno diritto alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.